



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B3 DEL CCNL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI- ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (EPNE) DEL 12 FEBBRAIO 2018, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

Art. 1 (Oggetto)

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3 del CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali-EPNE del 12 febbraio 2018, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, con sede in Roma, Via Palestro n. 75 (di seguito anche solo “Federazione”).

Art. 2 (Requisiti di ammissione)

1. Per l'ammissione al concorso i candidati debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.m. 7 febbraio 1994, n.174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione i seguenti requisiti:
 - 1) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di provenienza o di appartenenza;
 - 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italia;
 - 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica che possono accedere all'impiego a parità di requisiti, purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) età non inferiore a diciotto anni;
 - d) idoneità fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce, fatta salva la facoltà della Federazione di procedere a visita di controllo prima dell'accesso all'impiego, in base alla normativa vigente;
 - e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale; i titoli eventualmente conseguiti all'estero, redatti in lingua straniera, devono essere completati da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, e devono essere riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio previsti per la partecipazione al concorso, in base ad accordi internazionali o ai sensi del d.lgs. n. 115/92, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del T.U. n. 1592/33;
 - f) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, se previsto;

- g) esperienza, non inferiore a sette anni, maturata presso pubbliche amministrazioni, inclusi gli Ordini professionali, attraverso contratti di lavoro a tempo pieno, comando o distacco ovvero, per almeno due anni, anche non continuativi, presso i Ministeri vigilanti;
 - h) patente di guida di categoria B;
 - i) conoscenza della lingua inglese;
 - j) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato decaduto da altro impiego statale;
 - k) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario.
2. Non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o siano cessati con procedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o abbiano subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
 3. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva, da parte della Federazione, di disporre il successivo accertamento dei requisiti prescritti e di disporre altresì, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, anche dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei candidati utilmente classificati in graduatoria.
 4. Si applicano le riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge per gli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 3 (Presentazione delle domande: termini e modalità)

1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in lingua italiana, completa di tutti i dati e documenti indicati all'art. 4, nonché di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dal d.P.R. n. 445/2000, deve essere presentata, entro le ore 23:59 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo alla presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° serie speciale "Concorsi ed esami", esclusivamente utilizzando la piattaforma digitale resa disponibile, mediante riuso ai sensi di legge, nel sito www.fofi.it al seguente link "*Partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di area B, livello economico B3*".
2. Il termine e le modalità di cui al comma precedente sono stabiliti in conformità agli articoli 247, comma 4, e 249, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. La data e l'ora di presentazione è attestata dalla ricevuta di consegna emessa dalla piattaforma digitale predetta. La Federazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi telematici o informatici.
4. Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo, questo è automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo.
5. La presentazione della domanda determina l'accettazione, da parte del candidato, delle disposizioni del presente bando di concorso.

Art. 4 (Domanda di partecipazione)

1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria responsabilità anche penale, quanto appresso specificato, pena l'esclusione dal concorso:
 - a) cognome e nome;

- b) data e luogo di nascita e codice fiscale;
 - c) cittadinanza e godimento dei diritti civili e politici;
 - d) comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto ovvero Stato di appartenenza o provenienza (in caso di non iscrizione, indicare i motivi della eventuale cancellazione o della mancata iscrizione);
 - e) adeguata conoscenza della lingua italiana (da indicare solo per i cittadini stranieri);
 - f) residenza o eventualmente, se diverso da quello di residenza, indirizzo di domicilio;
 - g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
 - h) posizione nei riguardi degli obblighi militari, se previsti;
 - i) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero a seguito di procedimento disciplinare; di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
 - j) eventualmente, di essere nella condizione di portatore di handicap e di necessitare di ausilio (specificandone la tipologia) per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio stato, con contestuale segnalazione dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ex art. 20 l. n. 104/1992;
 - k) eventualmente, di essere in possesso di uno o più titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, con esatta indicazione degli stessi;
 - l) di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dal bando;
 - m) di essere idoneo al servizio continuato ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;
 - n) di avere diritto a riserva di posto, indicando la relativa categoria ai sensi di legge.
2. Nella domanda deve essere dichiarata, pena l'esclusione dal concorso, l'esperienza maturata, di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2, fatto salvo il diritto della Federazione di richiedere, anche successivamente, la presentazione di idonea attestazione rilasciata dalla/e competente/i Amministrazione/i, con l'indicazione della natura del rapporto e della durata.
 3. Nella domanda il candidato deve comunicare inoltre almeno un recapito telefonico e il proprio indirizzo PEC, al quale saranno inviate le comunicazioni relative alla procedura, e le eventuali variazioni di quanto dichiarato nella stessa.
 4. Il candidato deve, altresì, autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 5. I candidati disabili, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono indicare l'eventuale richiesta di ausili necessari per l'espletamento delle prove di selezione in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove stesse. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare entro e non oltre dieci giorni successivi alla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sanitari. Tale certificazione deve esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove di concorso. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20, non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva e sono ammessi alle prove scritte, sempre previa presentazione, nei suddetti termini, della documentazione comprovante la patologia da cui sono affetti e il grado di invalidità.

Art. 5 (Prova preselettiva)

1. In presenza di un numero di domande validamente presentate superiore a centocinquanta, le prove d'esame sono precedute da una prova preselettiva, consistente in 45 domande sulle materie oggetto delle prove d'esame, di cultura generale e psicoattitudinali con risposte

multiple predeterminate, di cui una sola esatta, da restituire nel termine di trenta minuti dall'inizio della prova, e valutate secondo i seguenti criteri:

- a) risposta esatta 1
- b) risposta non data o errata 0

2. L'elenco dei candidati ammessi alla preselezione è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Federazione. La mancata presentazione alla stessa equivale a rinuncia al concorso, anche se dipendente da causa di forza maggiore.
3. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risultano collocati nella relativa graduatoria provvisoria entro i primi cinquanta posti e quelli collocati dopo il cinquantesimo posto con pari punteggio di questo.
4. Gli esiti della preselezione sono comunicati ai candidati e il relativo punteggio non ha ulteriore rilievo ai fini della procedura e non è sommato a quello delle successive prove.
5. Per l'espletamento della prova preselettiva la Federazione può avvalersi di imprese specializzate nella selezione del personale.
6. Ai sensi dell'art. 248, comma 1, lett. a) e dell'art. 249 del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, la prova preselettiva è svolta mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

Articolo 6 (Prove di concorso, criteri di valutazione e modalità di svolgimento)

1. La Commissione esaminatrice è costituita ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
2. La procedura concorsuale si svolge mediante due distinte prove scritte e una prova orale.
3. La prima prova scritta riguarda le seguenti materie:
 - a) elementi di diritto amministrativo;
 - b) elementi di diritto sanitario con particolare riferimento all'organizzazione degli Ordini delle professioni sanitarie.
4. La prima prova scritta potrà essere disposta sotto forma di elaborato o di quesiti con risposte multiple predeterminate.
5. La seconda prova scritta riguarda la verifica della capacità operativa tecnico/pratica relativa alle materie della prima prova scritta e consiste in risposte sintetiche a quesiti su un numero di spazi stabilito dalla Commissione prima dell'inizio della prova.
6. Per la valutazione di ciascuna prova scritta la Commissione dispone di 30 punti ripartiti sulla base dei seguenti criteri:
 - a) correttezza e appropriatezza linguistica 5
 - b) congruenza dei contenuti con le richieste del quesito 10
 - c) chiarezza espositiva e capacità di sintesi 10
 - d) correttezza dei riferimenti normativi e regolamentari 5

Nel caso in cui la prova consista in quesiti con risposte multiple predeterminate, la valutazione sarà così articolata:

- a) risposta esatta 1
- b) risposta non data o errata 0

7. Ai sensi dell'art. 248, comma 1, lett. a) e dell'art. 249 del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, ciascuna prova scritta può essere svolta anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
8. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro in alcuna maniera, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione e con gli incaricati della vigilanza. Ove le prove scritte siano svolte in modalità non telematica, gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della Commissione esaminatrice. I candidati non possono

portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere, testi di legge commentati. I candidati possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il dizionario italiano. Non è permesso altresì usare telefoni cellulari, palmari, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Il candidato che contravvenga a tali disposizioni è immediatamente escluso dal concorso.

9. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nelle due prove scritte abbiano conseguito un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a 21/30.
10. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'accertamento della conoscenza e l'idoneità all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; è previsto altresì l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
11. Ai sensi dell'art. 248, comma 1, lett. a) e dell'art. 249 del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, la prova orale può essere svolta in videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
12. La prova orale è superata con una votazione di almeno 21/30.
13. Al termine di ogni seduta della prova orale la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, contestualmente pubblicato nel sito della Federazione.
14. Il punteggio finale è determinato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nella prova orale.
15. Il diario delle prove scritte e l'avviso per la prova orale, con contestuale comunicazione del voto riportato nelle due prove scritte, sono comunicati ai candidati via PEC, rispettivamente con almeno quindici e venti giorni di anticipo.
16. La mancata partecipazione alle prove nel giorno fissato, per qualunque motivo, anche dovuto a forza maggiore, equivale a rinuncia al concorso.
17. In relazione all'andamento del fenomeno epidemiologico, la Federazione si riserva la possibilità di valutare lo svolgimento di prove suppletive.

Art. 7 (Preferenze a parità di merito)

1. I candidati che abbiano superato la prova orale devono, entro e non oltre i successivi quindici giorni, inviare alla Federazione i documenti originali attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza a parità di valutazione, purché dichiarati nella domanda di partecipazione.
2. Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti dalla legge, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Art. 8 (Graduatorie)

1. La graduatoria di merito, predisposta dalla Commissione secondo i punteggi riportati da ciascun candidato e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di preferenza, è approvata con la relativa nomina dei vincitori, con determinazione dirigenziale.
2. La graduatoria di cui al comma 1 è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Federazione e comunicata mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale "Concorsi ed esami".

Art. 9 (Assunzione in servizio)

1. L'assunzione in servizio in prova dei vincitori è disposta con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego prescritti dall'art. 2 del presente bando.

2. I candidati dichiarati vincitori devono, a pena di decadenza, presentarsi per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro secondo le disposizioni del predetto CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali nel termine stabilito nell'apposito invito tramite PEC.
3. Dalla data di assunzione in servizio decorreranno tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
4. Nel caso di rinuncia o di decadenza di candidati vincitori, l'Amministrazione potrà procedere a convocare gli altri candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale.
5. La definitività dell'assunzione è subordinata al compimento con esito favorevole del periodo di prova che avrà durata di quattro mesi.

Art. 10 (Trattamento dati personali)

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Federazione per le finalità di gestione del concorso e sono trattati successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
3. Al fine della partecipazione al presente concorso, dell'espletamento della relativa procedura, nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del rapporto stesso, il conferimento di tali dati e l'autorizzazione al trattamento degli stessi sono resi obbligatoriamente nella domanda.
4. Il titolare del trattamento dei dati è la Federazione Ordini Farmacisti Italiani.

Art. 11 (Termine e Responsabile del procedimento)

1. Il termine di conclusione del concorso è stabilito dalla Commissione ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994.
2. Il Responsabile del procedimento relativo al presente bando è il dr Marco Di Tommasi, recapiti: marcoditommasi@fofi.it – 06/4450361.

Art. 12 (Pari opportunità)

1. La Federazione garantisce pari opportunità di genere per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 198/2006 e dall'art. 57 del d.lgs. n. 165/2001.

Art. 13 (Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni di legge e, in particolare, al d.lgs. n. 165/2001 e del d.P.R. n. 487/1994, nonché al predetto CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali.

Roma, 23.2.2021

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Guido Carpani

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it - pec: posta@pec.fofi.it – sito: www.fofi.it